

Il giudice chatbot: riflessioni sull'importanza delle garanzie italiane, prendendo spunto da una recente decisione della Corte costituzionale colombiana

*Simone Barbareschi, Andrea Giubilei**

THE CHATBOT JUDGE: REFLECTIONS ON THE IMPORTANCE OF ITALIAN GUARANTEES, TAKING A CUE FROM A RECENT DECISION OF THE COLOMBIAN CONSTITUTIONAL COURT

ABSTRACT: The paper explores the legal and constitutional implications of using chatbots based on Large Language Models (LLMs), such as ChatGPT, in judicial proceedings. Focusing in particular on the Colombian Constitutional Court's ruling T-323/2024, the authors reflect on the risks related to the use of AI in the decision-making phase of trials, including lack of transparency, judicial de-responsibilization, and violation of the right to defense. The study highlights the limitations of AI in ensuring rationality, transparency, and accountability in adjudication, emphasizing the need for a "human surplus" in judicial functions. It advocates for the use of AI as an administrative support tool, while excluding its legitimacy as an active subject in the production of judicial decisions.

KEYWORDS: Due process; artificial intelligence; chatbot; judicial responsibility; constitutional principles

ABSTRACT: Il contributo esplora le implicazioni giuridiche e costituzionali dell'uso di chatbot basati su LLM, come ChatGPT, nel processo giudiziario. Analizzando in particolare la sentenza T-323/2024 della Corte costituzionale colombiana, gli autori riflettono sui rischi connessi all'impiego dell'IA nella fase decisionale del giudizio, come l'assenza di trasparenza, la deresponsabilizzazione del giudice e la violazione del diritto di difesa. Il lavoro evidenzia i limiti dell'IA nel garantire razionalità, trasparenza e responsabilità nel giudizio, sottolineando la necessità di un "surplus umano" nella funzione giurisdizionale. Si propone un uso dell'IA come supporto amministrativo, ma si esclude la sua legittimità quale soggetto attivo nella produzione del *decisum*.

**Simone Barbareschi: Ricercatore di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli studi Roma Tre. Mail: simone.barbareschi@uniroma3.it. Andrea Giubilei: Ricercatore di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli studi Roma Tre. Mail: andrea.giubilei@uniroma3.it. Gli autori fanno sapere che il presente lavoro è frutto della riflessione comune e della loro collaborazione; Simone Barbareschi ha curato i paragrafi 2; 2.1; 4, Andrea Giubilei ha curato i paragrafi 1; 3; 3.1. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*



PAROLE CHIAVE: Giusto processo; intelligenza artificiale; chatbot; responsabilità del giudice; principi costituzionali

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. LLM-giudice: alcune riflessioni in astratto – 2.1. Se il chatbot parla italiano – 3. L’esperienza comparata – 3.1. La sentencia T-323 de 2024 della Corte costituzionale colombiana e i “criteri guida” per l’uso corretto dell’intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari – 4. Conclusioni.

1. Premessa

L’interazione tra Intelligenza artificiale (IA) e attività giurisdizionale rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più problematici, per quanto affascinanti, dell’impatto della tecnologia sul diritto. Questo perché l’utilizzo dell’IA in ambito giudiziario può incidere in maniera determinante sulla tenuta di quell’ideale di giustizia che viene declinato nei principi sul giusto processo e, conseguentemente, anche sulla tutela dei diritti in sede giurisdizionale¹.

Quando si affronta il tema delle possibilità offerte dall’avvento dell’era digitale, l’attenzione della dottrina costituzionalistica si concentra prevalentemente sul rapporto tra tecnologia e diritto oggettivo, evidenziando come il progresso tecnologico preceda la produzione normativa e, quindi, come i decisori politici non riescano a stare al passo con una realtà che si evolve troppo rapidamente. In altri termini, il tema centrale è quello dell’esigenza di regolazione del fenomeno tecnologico, al fine di tutelare i diritti coinvolti nell’utilizzo delle nuove tecnologie più avanzate.

Questa condizione, quella della realtà che precede il diritto, ha fatto sì che l’intelligenza artificiale sia già entrata nelle aule giudiziarie, ancor prima di trovare una compiuta regolazione da parte del legislatore². Ma vi ha fatto ingresso più che altro come *oggetto* della decisione giudiziale³. Invece, il terreno più inesplorato è quello dell’intelligenza artificiale che diventa *soggetto* della decisione giudiziale, cioè quando il suo utilizzo determina l’esito del giudizio o, comunque, vi contribuisce.

Nel nostro ordinamento, già da qualche anno si discute sulla legittimità o comunque sull’opportunità di decisioni giudiziarie robotiche, ma ciò avviene ancora prevalentemente a livello dottrinario⁴. In altri ordinamenti, invece, la riflessione ha raggiunto uno stadio più avanzato, proprio perché si registrano

¹ Sulla “tenuta” del principio costituzionale di tutela dei diritti a fronte di decisioni algoritmiche, cfr. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’Intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, 2, 2023, 34 ss.

² Il tema è affrontato approfonditamente da F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell’intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, 2025.

³ Ciò è avvenuto anche in Italia, come dimostra la nota vicenda relativa all’utilizzo dell’IA nei concorsi per la scuola, che ha consentito al giudice amministrativo di affermare alcuni fondamentali principi sull’assunzione di decisioni algoritmiche da parte della Pubblica amministrazione. Sul punto, cfr. F. LAVIOLA, *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, in *BioLaw Journal*, 3, 2020, 389 ss.

⁴ Fra tutti, si vedano, senza pretesa di esaustività, F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, 1/2020, 414 ss.; M. FASAN, *Intelligenza artificiale e costituzionalismo contemporaneo. Principi, diritti e modelli in prospettiva comparata*, Trento, 2024, 237 ss.; E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione. Riflessioni sulla trasformazione tecnica della funzione giurisdizionale*, Milano, 2023; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 3, 2018, 872 ss.



casi sempre più numerosi in cui gli stessi giudici fondano – più o meno dichiaratamente – le proprie decisioni sulle risposte dell'IA e, nello specifico, di *chatbot*.

Com'è noto, con "chatbot" si intende un software progettato per simulare una conversazione umana attraverso interfacce di chat, prevalentemente testuali, ma ormai in grado di esprimersi anche attraverso simulazioni vocali sempre più accurate. I *chatbot* possono essere più semplici o più complessi, a seconda delle tecnologie utilizzate. Quelli più avanzati, ma che si stanno anche diffondendo rapidamente, sono quelli basati sull'intelligenza artificiale. Più nello specifico, i *chatbot* che pongono più criticità in merito alla loro applicabilità all'interno di sedi istituzionali sono quelli basati su *Large Language Models* (LLM), perché, grazie al *machine learning*, possono autonomamente migliorare le loro prestazioni nel tempo e fornire risposte sempre più accurate e personalizzate. L'esempio più noto e diffuso sul mercato è "ChatGPT", sviluppato dalla società statunitense *OpenAI*, che è anche al centro della vicenda che verrà analizzata nel presente contributo.

Si tratta di un modello di intelligenza artificiale progettato per comprendere, generare e interagire con il linguaggio umano, che si basa su enormi quantità di dati per elaborare e produrre testo in base agli *input* ricevuti. Grazie alla loro struttura, sono capaci di eseguire una vasta gamma di compiti linguistici, come traduzione, completamento del testo, generazione creativa e risposte a domande complesse.

È legittimo chiedersi, allora, se tali strumenti siano funzionali per rispondere, in maniera più efficace dell'essere umano, anche a domande di giustizia. Non vi è dubbio, infatti, che in ambito giudiziario le determinazione umane potrebbero risultare astrattamente «vivate dagli stati d'animo, dalle emozioni, dalle amicizie, dagli interessi particolari di ognuno», escludendo la possibilità di «esprimere alcuna scelta realmente razionale poiché i (falsi) motivi logici per raggiungerla sarebbero creati artificiosamente in un secondo tempo, dopo che, per ragioni in realtà poco o nulla sensate, avremmo già deciso il senso da dare alla nostra volontà»⁵.

Non vi è dubbio che, a prima vista, il processo logico che caratterizza la risposta dei *chatbot* e quella dei giudici sembrerebbe sovrapponibile: a) l'intelligenza artificiale, a fronte di una domanda posta dall'utente, sceglie con cura fra gli elementi a sua disposizione (i *dataset* inseriti in fase di addestramento) e fornisce una risposta secondo criteri dati dall'algoritmo; b) il giudice, a fronte di una domanda di giustizia del cittadino, sceglie con cura fra gli elementi a sua disposizione (l'apparato normativo e giurisprudenziale) e fornisce una risposta secondo criteri dati dal diritto, secondo il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

Tuttavia, una risposta a tale quesito implica la necessità di adottare un approccio costituzionalmente orientato in merito all'opportunità che la decisione umana venga sostituita da quella artificiale⁶.

⁵ Cfr. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo speciale – 2019, 119, che, sul puto, rinvia a J. NATHAN MATHIAS, *Bias and Noise: Daniel Kahneman on Errors in Decision-Making*, in *Medium*, 17 ottobre 2017 (<https://natematias.medium.com/bias-and-noise-daniel-kahneman-onerrors-in-decision-making-6bc844ff5194>). Su simili criticità, v. anche A. SANTOSUSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020, 93 ss.

⁶ Cfr. S. PENASA, *Intelligenza artificiale e giustizia: il delicato equilibrio tra affidabilità tecnologica e sostenibilità costituzionale in prospettiva comparata*, in *DPCE Online*, 1, 2022, 298, secondo cui, rispetto all'interazione tra strumenti tecnologici e funzioni pubbliche, «si pone l'esigenza di assicurarne la sostenibilità costituzionale, la quale si compone tanto di una dimensione assiologica, relativa all'impatto sui diritti e sulle libertà delle persone coinvolte, quanto di una dimensione propriamente istituzionale, la quale richiede una valutazione degli effetti –



2. LLM-giudice: alcune riflessioni in astratto

Prendendo momentaneamente per buona, per quanto semplicistica, la ricostruzione sopra riportata, si rendono ora necessarie delle riflessioni sull'inserimento degli LLM di risoluzione delle controversie giuridiche negli ordinamenti di *civil law*, andando ad indagare il tema tanto da un punto di vista del tutto astratto, quanto con riferimento alla specifica realtà costituzionale italiana⁷.

Innanzitutto, si deve premettere che ci si riferisce a forme di giustizia predittiva di tipo non "descrittivo", bensì "prescrittivo", ovverosia in grado di definire effettivamente il contenuto – in tutto o in parte – di una decisione giudiziaria⁸. Inoltre, ai fini di una ricostruzione di natura generale, si può immaginare che il "nostro" *chatbot* attinga da un gruppo chiuso di dati, così come che l'attività di elaborazione e produzione di contenuti nel linguaggio naturale avvenga ricavando le informazioni da un *repository* affidabile, composto di normativa e giurisprudenza selezionata. Insomma, immaginiamo idealmente di far ricorso ad un sistema di apprendimento supervisionato che operi su un *numerus clausus* – sebbene molto esteso – di informazioni. Queste condizioni dovrebbero ridurre allucinazioni e *biases*.

Indubbiamente, ragionando sempre in astratto, si potrebbero individuare dei vantaggi nel ricorso all'intelligenza artificiale di nuova generazione all'interno del processo. I *chatbot* potrebbero rendere più rapida l'individuazione della normativa colpita da abrogazione, degli specifici punti di contrasto tra due disposizioni, nonché dell'ambito di applicazione della normativa abrogata e di quella abrogante⁹. In pari misura, questi strumenti sembrerebbero in grado di assicurare la conformità rispetto ai precedenti ovvero di rilevare i possibili disallineamenti da filoni giurisprudenziali consolidati, andando così a garantire un buon grado di certezza del diritto. Ancora, si potrebbe pensare che i giudici *chatbot* possano, più in generale, velocizzare la risoluzione delle controversie giuridiche, assicurando l'efficienza della giurisdizione e quindi l'effettività dei diritti dei cittadini¹⁰.

Tuttavia, sempre da un punto di vista astratto, affiorano numerose problematiche, che rendono assai complesso sostenere un agevole inserimento di tali prodotti all'interno dei nostri sistemi giudiziari. In primo luogo, né più né meno dei sistemi di intelligenza artificiale di prima generazione, i *chatbot* potrebbero avere delle difficoltà nell'individuazione delle disposizioni applicabili al caso che deve

fisiologici o potenzialmente distorsivi – dell'impiego di sistemi autonomi sulla natura della funzione giurisdizionale e sul ruolo del giudice all'interno di uno stato costituzionale di diritto».

⁷ Su quasi tutti i profili trattati in questi paragrafi si veda E. LONGO, *op. cit.*, 19 ss. e *passim*.

⁸ Cfr. A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Rivista di Diritto processuale*, 2/2024, 394 ss., il quale però ben distingue "tra decisione robotica", in cui le macchine definiscono per intero il contenuto della controversia, e "decisione predittiva" in senso prescrittivo, caratterizzata dall'impiego di sistemi automatici da parte di un giudice umano. Cfr. M. BARBERIS, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan Law Review*, 3/2022, 2 ss.

⁹ Cfr., sebbene si riferisca all'attività parlamentare, P.F. BRESCIANI, *L'intelligenza artificiale in Parlamento: rischio epistocratico o potenziamento della democrazia?*, in *federalismi.it*, 3/2025, 540, il quale rinvia a M. PALMIRANI, F. VITALI, W. VAN PYMBROERCK, F. NUBIA DURANGO, *Legal Drafting in the Era of Artificial Intelligence and Digitalisation*, Bruxelles, 2022, 24 ss.

¹⁰ Si sofferma sul tema dell'incremento di efficienza mediante le macchine intelligenti M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 874 s. Si esprime in senso non del tutto sfavorevole rispetto all'impiego dei sistemi di IA nel processo A. SANTOSUSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, cit., 113 ss.



essere risolto. Infatti, l'applicazione di una legge dipende dai fatti indicati come rilevanti dalla previsione normativa stessa ed è sulla base di questi che, ad esempio, l'operatore giuridico può constatare il fenomeno abrogativo (laddove non espressamente statuito dal legislatore).

In secondo luogo, è bene sottolineare che non tutti gli elementi fattuali di una vicenda umana sono rilevanti per le previsioni normative, che necessariamente devono compiere una selezione – a monte – al fine di qualificare dal punto di vista giuridico un dato avvenimento e di riconnettere ad esso delle conseguenze.

Inoltre, un'osservazione che si potrebbe fare è quella per cui gli stessi fatti sono oggetto di interpretazione, nel senso che devono essere contestualizzati all'interno di un caso più ampio e possono essere letti anche dagli operatori-umani in modo diverso¹¹.

Infine, si può constatare il rischio un cortocircuito, nel senso che o si mette a disposizione della macchina l'intera vicenda (con tutti gli elementi che la connotano), ma allora – come abbiamo detto – aumentano i rischi di allucinazioni, in quanto il *chatbot* potrebbe non essere in grado di vagliare i dati a sua disposizione e, quindi, di individuare la norma da applicare, ovvero potrebbe rendersi necessario l'intervento umano (in fase di selezione degli *input*); un'ipotesi – quest'ultima – per cui sembrerebbe più logico e conveniente affidarsi del tutto ad una decisione umana¹².

A quanto appena detto si collega un ulteriore problema, poiché ci si potrebbe domandare se – nel raffrontare due o più disposizioni che si succedono nel tempo – un *chatbot* sappia individuare la previsione più favorevole, come richiesto in particolar modo dal diritto penale. La risposta ad un simile quesito difficilmente può essere positiva, poiché il risultato della comparazione – lungi da potersi individuare su un piano puramente astratto – dipende da una pluralità di variabili e da una valutazione complessiva di una certa disciplina rispetto ad un caso concreto¹³. Infatti, come è stato sostenuto, gli «LLM non hanno una comprensione della realtà, che è certamente cosa diversa dai dati, né dei nessi causali sottostanti alle informazioni che elaborano. Operando su base puramente statistica, sono perciò notoriamente definiti come dei “pappagalli stocastici”, bravissimi a dire “cosa”, ma non “perché”»¹⁴. In sostanza, non facendo ricorso al rapporto causa-effetto e fondandosi su una logica probabilistica, difficilmente i *chatbot* potranno determinare la previsione più favorevole rispetto ad un'ipotesi specifica.

Ad analoghe conclusioni sembra doversi giungere nel caso delle antinomie: innanzitutto non è detto che una macchina sappia scorgere un contrasto di tal fatta e applicare i relativi criteri di risoluzione (se si interroga un *chatbot* ci si renderà conto che la sua “natura servile” lo induce a non prendere una posizione o che comunque, nel rispondere ad una domanda, tende ad omettere dei particolari). Soprattutto, però, dei problemi rilevanti sorgono se il contrasto non è risolvibile in termini di prevalenza

¹¹Sul rilievo dell'elemento fattuale nell'attività ermeneutica si rinvia a E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I, Milano, 1990, 59 ss., i cui tratti salienti del pensiero sono messi in luce da G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 1/2017, 3 ss. Sia consentito rinviare anche a S. BARBARESCI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Napoli, 2022, 37 ss. e 151 ss., nonché alla bibliografia lì citata.

¹² Cfr. M. LUCIANI, *op. cit.*, 883.

¹³ Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2018, 136 s.

¹⁴ G. LO SAPIO, *L'intelligenza artificiale generativa nella giustizia amministrativa: scenari, rischi e opportunità, reperibile*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2025, 6.



di una previsione sull'altra, bensì sul piano interpretativo, come nel caso delle cc.dd. antinomie improprie¹⁵. In un'ipotesi come questa, la macchina si troverebbe a ricomporre a livello ermeneutico lo scarto tra previsioni legislative, assumendo funzioni propriamente *nomopoietiche*.

Un'altra questione, strettamente connessa alle precedenti, riguarda un particolare tipo di antinomia: quella tra fonti di rango primario e Costituzione (ma analoghe considerazioni potrebbero valere nel confronto tra legge e fonti europee). In tali casi, l'intelligenza artificiale di seconda generazione dovrebbe essere in grado di rilevare e risolvere un contrasto tutt'altro che agevole, in ragione della portata *open texture* delle previsioni costituzionali, che si prestano – in misura assai più estesa della legge – a interpretazioni plurisense e che spesso impongono il ricorso all'interpretazione adeguatrice e a quella evolutiva. Tuttavia, le tecniche ermeneutiche ora citate contrastano con la lettura “statica” dei dati (normativi) propria dell'intelligenza artificiale, in quanto è difficile pensare che questa possa tener conto del mutare del contesto sociale e delle *nuances* costituzionali¹⁶.

Anzi, si può dire che il fronte più critico è proprio quello dell'interpretazione. Come sostenuto da Nberto Bobbio, l'attività dell'interprete può essere concepita in due modi, a seconda che essa sia focalizzata sul «segno» o sul «significato del segno stesso». E dalla maggiore adesione ad uno dei due poli corrisponde una lettura dell'interpretazione statica (quella secondo la *lettera*) o dinamica (quella secondo lo *spirito*). Nel primo caso, l'interprete intende perseguire il fine di ricostruire fedelmente ciò che intendeva significare l'autore dei segni oggetto di interpretazione (il legislatore); nel secondo, arricchisce il significato dei segni interpretati per adeguarlo alle esigenze delle mutate circostanze storico-sociali¹⁷.

Non vi è dubbio che l'IA possa essere molto abile a ricostruire e riprodurre “i segni” della legge, visto che le sue elaborazioni si basano su un'ampia molte di dati non dinamici, che tendono a “fotografare” la realtà così com’è. Più difficile, immaginare che possa indagare i *significati*, lo spirito della legge. Certo, si potrebbe anche tornare indietro di qualche secolo ed ipotizzare l'avvento di un'IA “bocca della legge”. Ma, anche al netto di alcune derive della dottrina dell'interpretazione, questo sarebbe possibile solo riducendo la funzione giurisdizionale a quella del giudice-funzionario limitato ad una rigida ed automatica applicazione della legge.

A quanto appena detto si deve aggiungere che, in ordinamenti come il nostro, nel caso di antinomia tra legge e Costituzione non risolvibile in via interpretativa si rende necessaria l'attivazione del giudizio di costituzionalità. Come già evidenziava Massimo Luciani alcuni anni addietro, per l'accesso al giudizio della Corte costituzionale nell'ordinamento italiano è richiesto che la questione sia “non manifestamente infondata”, risultando sufficiente che il rimettente sia attraversato da un dubbio, che però non può essere un “qualsiasi” dubbio, ma un sospetto di una certa consistenza. Infatti, se per dubbio si intendesse una sola ipotesi di contrasto, allora verrebbero sollevate tantissime questioni e verrebbe meno l'utilità dell'IA; se invece «la soglia del dubbio fosse collocata più in alto», come nell'ordinamento

¹⁵ Cfr. F. MODUGNO, *Ordinamento, diritto, Stato*, in Id. (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2023, 32 ss.

¹⁶ Cfr. N. LIPARI, *Diritto, algoritmo, predittività*, in V. MASTROIACOVO (a cura di), *Giocare con altri dati. Giustizia e predittività dell'algoritmo*, Torino, 2024, 14 ss.

¹⁷ Cfr. N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996, 219 ss.



tedesco, sarebbe difficile individuare dei criteri oggettivi – da inserire nel codice dell'algoritmo – per stabilire a che punto fissarla¹⁸.

Tali constatazioni sono certamente calzanti con riferimento alla logica tipica dell'intelligenza artificiale di prima generazione e lo sono, ancor di più, rispetto agli LLM. Infatti, la sussistenza dei requisiti per l'accesso al giudizio costituzionale deve essere valutata alla luce della motivazione dell'atto introduttivo; però, come si è già detto, i *chatbot* producono dei risultati nel linguaggio naturale, senza che sia possibile ricostruire esattamente il percorso logico che ne è alla base.

Da ultimo, non si può tacere un tema più generale, che non ha a che fare con la risoluzione di specifiche problematiche giuridiche, bensì con l'essenza stessa degli LLM. Le complesse tecniche di *machine learning* che sono alla base del loro funzionamento sembrano dar vita ad una sorta di "cannibalismo materno", in cui i dati creati dall'algoritmo sono la sorgente di nuovi dati, che a loro volta alimentano il sistema producendo nuove soluzioni. Il problema è che più l'algoritmo lavora, più il risultato è distante rispetto all'*input*. Si tratta di un funzionamento che già ha posto numerosi interrogativi in settori non giuridici, come quello artistico, ove ad esempio affiora il quesito della imputabilità, anche dal punto di vista proprietario, dell'opera finale. Non meno complicate sono le implicazioni nel mondo giudiziario, poiché non si può escludere che l'LLM generi una decisione del tutto avulsa rispetto ai precedenti e alle norme esistenti.

Sebbene dall'altra parte dell'aula d'udienza, la situazione appena descritta si è verificata pochi giorni prima di licenziare il presente lavoro, quando un avvocato americano ha dovuto presentare alla Corte del distretto del Wyoming una dichiarazione di scuse per aver inserito in un proprio atto difensivo, già depositato presso il medesimo giudice, dei precedenti *inesistenti* prodotti da un *chatbot*¹⁹. Insomma, per tornare al nostro tema, il rischio è che, dopo il passaggio dal diritto legale a quello giurisprudenziale, si assista ad uno slittamento verso un diritto artificiale (nel senso di posticcio).

2.1. Se il chatbot parla italiano

Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, nel panorama comparato è sempre più constatabile il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività giudiziaria.

Pertanto, ci si può interrogare se prassi come queste – che vanno dal mero supporto all'operatore umano, sino alla completa sostituzione della decisione umana – siano astrattamente compatibili con il sistema costituzionale italiano, poiché non si può escludere che un giorno anche i giudici nazionali le sperimentino.

A parere nostro, ciò potrebbe contrastare con una serie di principi costituzionali che presiedono allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali (specie laddove le motivazioni del *chatbot* assumano un peso non ancillare nella decisione).

¹⁸ Cfr. M. LUCIANI, *op. cit.*, 888 s.

¹⁹ Il fatto è riportato in <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/lawyers-walmart-lawsuit-admit-ai-hallucinated-case-citations-2025-02-10/>. Su dei casi analoghi si veda A.F. FERRARIS, *Large Language Models (LLMs) e Avvocati: le linee guida all'utilizzo dell'AI generativa*, in *Altalex*, 30 agosto 2023. Si rinvia per una più estesa disamina di casi giudiziari in cui si è fatto ricorso agli LLM a E. LONGO, *La "giustizia digitale" tra nuove forme di efficienza e garanzia dei diritti fondamentali*, in *La Nuova Giuridica - Florence Law Review*, 2, 2023, 191 ss.



In particolare, sembrerebbero porsi dei problemi di compatibilità con gli artt. 101, comma 2, e 111, comma 6, Cost., che nel nostro ordinamento costituiscono i «presidi della razionalità del giudicare e fonti di legittimazione della giurisdizione e dei giudici»²⁰.

Partendo dal primo dei due riferimenti costituzionali ora citati, è quasi superfluo ricordare che la decisione giudiziaria dovrebbe fondarsi sulle previsioni di legge e sull'interpretazione di esse (eventualmente mediante l'ausilio dei precedenti), mentre in questo caso si ricorrerebbe alla risposta di una macchina (che, come abbiamo detto, elabora dati statici)²¹.

Non minori risultano gli elementi di frizione con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (art. 111, comma 6, Cost.), in quanto – mediante il ricorso agli LLM – il *decisum* non troverebbe un fondamento nell'accertamento del fatto e/o nelle fonti del diritto, bensì nell'elaborazione, sotto forma di convenzione linguistiche umane, dell'algoritmo. Il che contrasta anche con un corollario dell'art. 111 Cost., ossia quello della natura personale delle argomentazioni, che verrebbero surrogate da una sorta di motivazione *per relationem*.

Non può sfuggire poi che la giustificazione della decisione – o possiamo dire, più in generale, la concatenazione dei passaggi logici che conducono ad una certa statuizione giudiziaria – si connette ad un tema più ampio, come quello dell'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la piena comprensibilità degli elementi presi in considerazione dal giudice e della loro connessione, all'interno di un'argomentazione, si pone come requisito indefettibile per far valere le proprie doglianze rispetto ad un provvedimento²². Forse, allora, si potrebbe giungere finanche a sostenere la assoluta incompatibilità della *black-box* – alla base del funzionamento dell'IA generativa – con la Costituzione.

Si deve anche tener presente che dalla motivazione passa la capacità di legittimazione della decisione – poiché è espressione dell'assunzione di responsabilità del giudice, in quanto potere dell'ordinamento – «mentre l'affidamento ad un algoritmo può tramutarsi in una pericolosa deresponsabilizzazione»²³. Sul punto si deve aggiungere che le argomentazioni (teoricamente) vengono prima e non dopo la decisione; viceversa, come si è visto, il ricorso all'algoritmo di seconda generazione potrebbe condurre ad un'inversione logica nel rapporto causa(-ragioni) effetto (-decisione), con la conseguenza che «gli argomenti a “completamento” cercati tramite IA potrebbero svelare un'incompletezza dell'esame delle carte processuali o, comunque, una determinazione “non ancora completa”»²⁴. La peculiarità

²⁰ G. CANZIO, *Intelligenza artificiale, algoritmi e giustizia penale*, in *Sistema penale*, 8 gennaio 2021.

²¹ Sul punto si veda anche A. D'ALOIA, *AI Law, come cambiano le sentenze con gli algoritmi: lo scenario*, in *Agenda Digitale*, 23 gennaio 2024, secondo cui «[nello] *jus dicere* non è importante solo il risultato, o la rapidità (che pure indubbiamente conta, ed è un pezzo del ‘giusto’ processo); ma come ci si arriva, attraverso un confronto pieno ed effettivo delle difese (tra di loro e con il Giudice terzo), dove la qualità della decisione giurisdizionale sia anche il riflesso della capacità del giudice di far emergere la ‘singolarità’ dei fatti e dei contesti umani, di calibrare su di essi la decisione, in particolare (o almeno) su questioni eticamente *sensibili*, o rivendicazioni concrete inedite, non classificabili statisticamente, difficili da collocare in una dimensione standardizzata».

²² Cfr. A. SIMONCINI, *op. cit.*, 411 ss., il quale pone l'accento sul tema della comprensibilità/spiegabilità e della sua connessione l'esercizio del diritto di difesa.

²³ In questo senso si veda A. D'ALOIA, *op.cit.*, il quale riprende il pensiero di E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 56, relativamente al notissimo Caso Loomis-COMPAS.

²⁴ L. Viola, *La Consulta colombiana fissa i principi di utilizzo dell'AI per i giudici*, in *Domani*, 30 agosto 2024.



della nuova intelligenza artificiale consiste proprio nel risolvere per interno un quesito giuridico, ovverosia tanto dal punto di vista della decisione, quanto con riferimento alla sua motivazione²⁵.

Queste problematiche non sussistono solo se si affida del tutto all'algoritmo la soluzione della controversia giuridica²⁶, ma anche quando si rimettono ad esso aspetti specifici della decisione. In dottrina, infatti, si è già posto l'accento sul c.d. effetto cattura, secondo cui una volta che viene introdotto un meccanismo automatico all'interno di un processo decisionale umano, per ragioni di economicità, il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare l'intera attività umana²⁷.

Infine, provando a scendere ad un piano più concreto, vi è un profilo relativo al funzionamento degli LLM – definibile come di attendibilità delle prove e degli argomenti alla base della decisione – che impatta (o comunque potrebbe impattare) direttamente su un altro principio costituzionale basilare (l'art. 3 Cost., nelle sue declinazioni di ragionevolezza e proporzionalità): i modelli linguistici di grandi dimensioni fanno uno *scraping* non filtrato su *internet*, con la conseguenza che la *quantità* delle informazioni tende a prevalere sulla *qualità* delle stesse²⁸. Non è un caso che quando vengono sottoposti a tali sistemi dei quesiti giuridici – soprattutto relativi a decisioni e precedenti – emerge una percentuale di allucinazione molto elevata²⁹.

Tutto ciò non può non avere degli effetti giuridici sui diritti dei singoli. Se anche utilizzando il miglior sistema decisionale algoritmico possibile (ossia conoscibile, comprensibile e inclusivo del principio *human in the loop*) è altamente probabile che l'esito dell'elaborazione sia fortemente discriminatorio, e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché presumibilmente il set di dati oggetto di elaborazione è già in partenza penalizzante per una certa categoria di soggetti, un risultato analogo, anzi all'ennesima potenza, si potrebbe verificare ricorrendo alla intelligenza artificiale generativa³⁰. Detto altrimenti, se l'algoritmo è discriminatorio, allora non è imparziale lo strumento di giudizio e, quindi, non sussiste il presupposto per la risoluzione di ogni controversia nello stato di diritto: la terzietà e indipendenza del giudice (art. 111, comma 2, Cost.).

Provando a concludere sul punto, si può dire che il tentativo di “far parlare italiano” un *chatbot* (di inserirlo nel nostro sistema giudiziario), specie se con l'obiettivo di surrogare del tutto l'attività del giudice umano, rischia di compromettere numerose garanzie costituzionali sull'altare dell'efficienza. Soltanto un'integrazione ben ponderata – che escluda del tutto il ricorso a questi strumenti per cause molto delicate e che si fondi sul principio dello *human in the loop* – può consentire di bilanciare adeguatamente gli interessi del sistema giudiziario (e dell'economia) con quelli dei cittadini all'interno di un procedimento giudiziario.

²⁵ Ancora A. SIMONCINI, *op. cit.*, 402, secondo cui «la macchina assorbe l'intero processo decisionale».

²⁶ Non si può escludere, a dir il vero, che un giudice “appalti” al *chatbot* solo alcuni profili della controversia che si trova a decidere (come, ad esempio, la risoluzione delle eccezioni di incostituzionalità presentate da una delle parti).

²⁷ Cfr. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal-Rivista di diritto costituzionale*, 1/2019, 70 ss.

²⁸ Cfr. G. PINOTTI, A. SANTOSUSSO, *Come cambia il ruolo del giurista nell'era dell'IA*, in *Agenda Digitale*, 17 ottobre 2023.

²⁹ Cfr. C. MORELLI, *Legal GPT (o large language modelling) impreparati: fino all'88% di allucinazioni*, in *Altalex*, 29 gennaio 2024.

³⁰ Cfr. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit., 84 ss.



3. L'esperienza comparata

Eppure, nonostante le criticità sopra illustrate, sempre più spesso emergono casi in cui i giudici fanno applicazione di *chatbot* e di LLM per assumere informazioni e dati che li possano aiutare a farsi un'idea su taluni aspetti del giudizio (con funzione di *supporto* alla decisione) o per ottenere direttamente delle risposte di stampo giuridico (con funzione *sostitutiva* nell'adozione della decisione).

In dottrina sono stati già analizzati criticamente i primi casi di uso "amatoriale" di *chatbot* all'interno dei processi³¹. Rispetto a quest'ultima ipotesi, che è la più problematica, un caso particolarmente emblematico si è registrato in Colombia, nel gennaio del 2023, quando un giudice ha posto a ChatGPT (vers. 3.5) una serie di domande relative alla soluzione della propria controversia, le cui risposte sono poi confluite nel testo della sentenza³².

In particolare, il giudice era stato chiamato a pronunciarsi in secondo grado su una vicenda in tema di diritti sociali, che riguardava la copertura delle spese mediche e la fornitura del servizio di trasporto per un bambino con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in favore del quale il giudice di secondo grado ha riconosciuto l'esenzione per il trasporto finalizzato alle terapie.

Va chiarito da subito che il giudice non sembrerebbe aver interpellato il *chatbot* per giungere alla soluzione del quesito giuridico sottoposto al suo scrutinio, bensì a conferma di conclusioni e considerazioni già svolte dal giudice. Nel caso di specie dopo aver ricostruito il fatto, richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza rilevante in materia, nonché espresso la propria volontà di confermare l'esito del giudizio di primo grado, l'estensore del provvedimento ha riportato la sua "conversazione" con il *chatbot*, affermando espressamente di averla utilizzata a supporto della propria decisione finale. In un certo senso, quindi, le richieste a ChatGPT sono state formulate per ottenere una conferma della bontà della decisione assunta, attribuendogli più la veste di "consulente-robot" che di vero e proprio "giudice-robot" e, dunque, non con un intento *sostitutivo* nell'assunzione della decisione.

Difatti, come è stato evidenziato dai primi commentatori,

«le risposte del software di IA, in realtà molto generiche, aderiscono alle argomentazioni sviluppate dal magistrato nella parte precedente della sentenza, la cui articolazione corrisponde alla sua visione circa l'utilità dell'impiego di tali tecnologie nel processo decisionale, che è quella di "aggiungere argomentazioni" una volta presa autonomamente la decisione al fine di "agevolare la risoluzione dei casi di tutela"»³³.

3.1. La *sentencia T-323 de 2024* della Corte costituzionale colombiana e i "criteri guida" per l'uso corretto dell'intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari

Nonostante le migliori intenzioni, il caso colombiano sopra richiamato, forse frutto di una diffusa euforia mondiale per le IA, sembra nascondere la mancanza di una ponderata e corretta analisi circa le

³¹ Sul punto, v. E. LONGO, *La "giustizia digitale" tra nuove forme di efficienza e garanzia dei diritti fondamentali*, cit., 191 ss.

³² Trattasi della decisione del *Juzgado 1º laboral del Circuito Cartagena*, sent. 30 gennaio 2023, 32. Per la versione originale della sentenza, v. <https://forogpp.com/wp-content/uploads/2023/01/sentencia-tutela-segunda-istanzia-rad.-13001410500420220045901.pdf>.

³³ Così E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione. Riflessioni sulla trasformazione tecnica della funzione giurisdizionale*, cit., 15.



forme di impiego delle tecnologie nel processo e del loro rapporto con le garanzie costituzionali che presiedono allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

In questo senso, risulta particolarmente significativa la recente decisione della *Corte Constitucional de Colombia* (*sentencia T-323*, adottata il 2 agosto 2024)³⁴, arrivata proprio a valle della vicenda giudiziaria sopra indicata e che la Corte ha ritenuto rilevante riesaminare per un'eventuale violazione del diritto fondamentale al giusto processo nell'emissione della decisione³⁵. Con tale decisione, i giudici costituzionali colombiani hanno messo in luce le criticità illustrate sino ad ora, stabilendo un interessante catalogo dei limiti all'uso dell'IA in ambito giudiziario³⁶.

Preliminarmente, deve osservarsi che, nella propria decisione, la Corte colombiana ha mostrato una particolare attenzione ai principi del diritto europeo (tra tutti, quelli enucleati nell'ambito dell'*AI Act*)³⁷ o, comunque, riconducibili a tradizioni costituzionali occidentali.

Difatti, è proprio a queste ultime che sembra ispirarsi la Corte quando individua un elenco di dodici "criteri guida" per l'uso corretto dell'intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari del Paese. In particolare, avendo come punto di riferimento il diritto al giusto processo, si chiarisce che l'utilizzo dell'IA si deve fondare su: 1. trasparenza; 2. responsabilità; 3. privacy; 4. non sostituzione della razionalità umana; 5. serietà e verifica delle fonti; 6. prevenzione del rischio; 7. egualianza ed equità; 8. controllo umano; 9. regolamentazione etica; 10. adeguamento a buone pratiche e standards collettivi; 11. monitoraggio continuo e adattamento ai progressi giuridici, sociologici e tecnologici; 12. idoneità a facilitare e rendere più agile l'accesso alla giustizia.

Ognuno di questi punti meriterebbe un ampio approfondimento. Tuttavia, per quel che rileva maggiormente in questa sede, è interessante notare la previsione del criterio della "non sostituzione della razionalità umana", intesa come espressione dell'impossibilità etica e giuridica di sostituire l'azione e la responsabilità dell'individuo della specie umana nella gestione degli atti e delle decisioni giudiziarie.

³⁴ Il testo della decisione è reperibile sul sito internet istituzionale della *Corte Constitucional de Colombia*, al seguente collegamento: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm>.

³⁵ La pronuncia, infatti, è stata resa nell'ambito di un'*acción de tutela*, ipotesi riconducibile all'art. 241 della Costituzione colombiana, che annovera tra le competenze della Corte costituzionale la revisione – per l'appunto – delle azioni con cui i cittadini possono chiedere ai giudici ordinari la tutela immediata dei propri diritti costituzionali.

³⁶ Non è certo un caso che una simile decisione provenga proprio dalla Corte costituzionale colombiana che, negli ultimi anni, si è mostrata fra le più sensibili al riconoscimento di nuovi diritti e alla tutela di interessi di recente emersione. In tal senso, può sicuramente citarsi la sentenza T-622/16, adottata il 10 novembre 2016, con la quale la Corte colombiana ha riconosciuto il fiume Atrato come «*sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración*» (punto 9.25 della sentenza T-622/16, reperibile sul sito internet istituzionale della *Corte Constitucional de Colombia*, al seguente collegamento: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>). In altri termini, con tale decisione, la Corte costituzionale colombiana ha conferito al *Río Atrato* personalità giuridica, sulla base di un'interpretazione evolutiva della Costituzione colombiana che pone al centro la tutela dell'ambiente, ma soprattutto la protezione della cultura e del territorio delle comunità etniche locali. In tal senso, v. S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, 4, 2018, 989 ss., spec. 993 ss.

³⁷ Al par. n. 183 della decisione, la Corte costituzionale colombiana evidenzia proprio come, nell'elaborazione di un nuovo quadro normativo sull'IA a livello locale, «diversi esperti hanno sottolineato che la maggior parte dei paesi dell'America latina propone regolamenti ispirati o con importanti analogie con la proposta di legge sull'intelligenza artificiale dell'Unione europea (*AI Act*)» (nostra la traduzione). Sul punto, si rinvia al recente volume di F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'Intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, 2025.



In particolare, la Corte colombiana ha evidenziato come i giudici effettuino, nell'esercizio della loro attività, dei giudizi di valore che non possono essere delegati alle macchine. Più nello specifico, nella decisione si esclude che l'IA possa sostituire il ragionamento logico che un essere umano compie nell'interpretazione dei fatti, delle prove e delle ragioni sottese alla decisione stessa.

Sono molteplici le criticità che i giudici costituzionali colombiani hanno messo in luce sull'utilizzo dell'IA in sede giudiziaria, a partire da quelle di natura tecnico-scientifica e di sicurezza informatica. Tuttavia, riteniamo che quelli più insidiosi riguardino la tutela dei diritti fondamentali in sede giurisdizionale. Al riguardo, vengono in rilievo alcuni tratti essenziali del diritto ad un giusto processo, fra tutti:

- a) la garanzia del giudice naturale preconstituito per legge, perché può trattarsi solo di un giudice (umano) al quale la Costituzione o la legge hanno attribuito la conoscenza di una certa questione. Tale non può essere – almeno allo stato – una macchina, il cui utilizzo in maniera integralmente sostitutiva comprometterebbe tanto l'indipendenza, quanto l'imparzialità del giudice, dal momento che non è possibile verificare l'influenza di eventuali pregiudizi che caratterizzano i *dataset* su cui si basa il funzionamento dell'IA (tralasciando l'ulteriore criticità che si determina quando i software sono di titolarità di soggetti privati, come nel caso di specie);
- b) l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, perché, per ragioni analoghe a quelle analizzate fino ad ora, non sarebbe ammissibile l'inserimento nelle decisioni giudiziarie di testi generati dall'IA senza supervisione umana. In tal caso, verrebbe mano la responsabilità del giudice rispetto all'obbligo di motivare la propria decisione, che risulterebbe il frutto di processi logici – spesso opachi – elaborati dalla macchina, che potrebbero anche riflettere pregiudizi derivanti dai dati con cui è stata addestrata (inesatti, non aggiornati, parziali), rendendo erronea o irragionevole la motivazione;
- c) la corretta valutazione dei fatti e delle prove per la determinazione del libero convincimento del giudice, all'esito del contraddirittorio tra le parti in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Anche qui, il ruolo del giudice sembrerebbe insostituibile, dal momento che delegare tale compito a un'IA comporterebbe, anzitutto, una serie di rischi quali valutazioni distorte o incomplete, violazioni della riservatezza delle parti coinvolte o la possibile esposizione di dati sensibili alle società private titolari del software (come nel caso ChatGPT). Non solo, perché, come osservato in dottrina,

«una sentenza che traesse la propria legittimazione dal giudizio dei pari è [...] principio divenuto intrinseco al *due process* e, *mutatis mutandis*, al giusto processo. In tale logica, pare improponibile delegare la funzione giurisdizionale a macchinari dotati di AI. Anche se con il tempo si risolvessero gli ordini di problemi di natura tecnico-scientifica segnalati e se le macchine potessero darsi addirittura superiori nel condurre interpretazioni giuridico-algoritmiche, rimarrebbe sempre la distanza fra il genere umano e quello artificiale; distanza che impedirebbe di parlarne come di nostri pari»³⁸.

D'altra parte, la Corte costituzionale osserva come simili tecnologie potrebbero essere legittimamente utilizzate nel sistema giudiziario:

³⁸ Così C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, cit., 124 s.



- a) se limitate ad aree di mera gestione amministrativa e documentale (come la diffusione dell'ordine del giorno per la programmazione dei procedimenti, la digitalizzazione e classificazione dei fascicoli o l'utilizzo di motori di ricerca giurisprudenziale);
- b) come mero supporto alla funzione giurisdizionale, in attività che non comportano la produzione di contenuti, l'interpretazione dei fatti e delle norme o la soluzione dei casi (come l'individuazione di precedenti giurisprudenziali, l'analisi di dati statistici, l'individuazione di argomenti ripetitivi o l'interazione con altri utenti dell'amministrazione della giustizia);
- c) la correzione e la sintesi dei testi, a condizione che questi siano successivamente supervisionati da un operatore giuridico (umano) per determinarne l'accuratezza, la coerenza e la corretta applicazione della normativa di riferimento.

A ben vedere, pur essendo stata adottata dall'altra parte dell'Atlantico, tale decisione sembrerebbe fare propria la distinzione tra attività giurisdizionale in senso stretto e amministrazione della giurisdizione presente nel Regolamento europeo sull'IA, ove solo la prima è classificata ad alto rischio³⁹.

Tale distinzione è risultata determinante anche nel caso di specie. Difatti, la Corte costituzionale colombiana ha osservato come, nella vicenda sottoposta al suo scrutinio, non vi sia stata alcuna sostituzione dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di ChatGPT, essenzialmente perché il sistema di IA era stato utilizzato solo dopo che la decisione era stata sostanzialmente presa dal giudice.

Se si guarda all'*iter* logico e metodologico seguito, infatti, il giudice: anzitutto ha ricostruito la fattispecie fattuale; in seguito, ha individuato i principi costituzionali e le altre norme applicabili al caso concreto, avvalorando le proprie considerazioni con riferimenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi; infine, ha fornito la "propria" soluzione del caso sottoposto al suo giudizio.

Solo a valle dell'intero processo decisionale sopra descritto, il giudice ha interpellato ChatGPT, rivolgendo al *chatbot* alcune domande astrattamente determinanti per caso di specie, ma che sono servite – così ha affermato anche la Corte costituzionale colombiana – solo a confermare la correttezza delle soluzioni individuate, al fine di ottimizzare il tempo impiegato nella stesura della sentenza, comunque dopo una verifica circa la correttezza delle informazioni fornite dall'IA.

A ben vedere, quindi, con considerazioni che sembrerebbero perfettamente mutuabili nel sistema italiano, la Corte costituzionale colombiana ha ribadito la necessità che la decisione giudiziaria rimanga prerogativa umana. La complessità e la profondità del ragionamento giuridico, insieme ai necessari giudizi di valore che lo caratterizzano, non possono essere ridotti alla logica computazionale degli algoritmi, al fine di preservare l'autonomia decisionale dei giudici e il carattere umano della motivazione, elementi imprescindibili per garantire l'equità e la legittimazione del sistema giudiziario, oltre che una piena tutela dei diritti coinvolti nella decisione.

³⁹ V., in particolare, il considerando n. 61, in base al quale «alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. [...] Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anomimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi». Per un approfondimento sul tema, v. M. FASAN, *L'intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Prime riflessioni alla luce della proposta di Regolamento (UE) in materia di IA*, in *Queste Istituzioni*, 4, 2022.



4. Conclusioni

Provando a trarre delle brevi conclusioni sulla base di quanto sino ad ora detto – tanto da un punto di vista prettamente teorico, quanto alla luce delle diverse esperienze costituzionali – non sembrerebbe potersi affermare la compatibilità del ricorso agli LLM ai fini della definizione (in tutto o in parte) di una controversia giudiziaria.

Più nello specifico, alla luce dell’analisi teorica condotta, il requisito minimo ai fini dell’accettabilità dal punto di vista costituzionale di una pronuncia fondata sul ricorso ad un LLM risiede nell’imprescindibile “*surplus umano*” rispetto alle statuzioni della macchina. In poche parole: è indispensabile un vaglio critico delle soluzioni individuate dal *chatbot*.

Tuttavia, concretamente quanto si è appena detto potrebbe essere assai complesso da realizzare, poiché – salvo che non si incorra in errori macroscopici – all’interno di un testo scritto potrebbe non essere distinguibile l’azione automatizzata da quella umana.

In questo senso, la sentenza T-323/2024 della Corte costituzionale colombiana individua un decalogo di principi che – al netto di alcuni necessari adattamenti – sono certamente trasponibili nell’ordinamento costituzionale italiano e che convergono nell’escludere l’applicabilità dei *chatbot* al momento della decisione e nella stesura del provvedimento.

In particolare, nella pronuncia del giudice costituzionale colombiano risulta molto interessante la distinzione tra attività giudiziaria in senso stretto (per la quale è escluso del tutto il ricorso all’IA generativa) e mera amministrazione della giurisdizione (un terreno nel quale invece potrebbe favorevolmente essere sperimentata), poiché – in una certa qual misura – sembrerebbe fondarsi su una logica di “gestione del rischio”, che conduce a precludere *ex ante* qualsiasi utilizzazione degli LLM laddove vengano in rilievo i diritti fondamentali della persona. Come anticipato, quindi, ci si muove, in un orizzonte logico molto simile a quello che è alle fondamenta di alcuni recenti atti europei di regolazione della società digitale (come il Regolamento sull’intelligenza artificiale).

In conclusione, tra gli aspetti più significativi della sentenza al centro di questo lavoro, vi è l’emersione di una serie di principi costituzionali, dalla valenza transnazionale, in tema di intelligenza artificiale applicata al settore giudiziario. La decisione è quindi espressiva di una circolazione e comunione di idee e valori giuridici, che sembrano poter reggere anche al carattere disruptive delle innovazioni.

